

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA**

TRIENNIO 2022/2024

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVERETO

1. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	4
1.1. INTRODUZIONE	4
2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL P.T.P.C.T.: I SOGGETTI CHIAMATI ALL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, RUOLI E RESPONSABILITÀ'	6
3. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO	11
3.1. La metodologia di analisi del rischio	11
-	12
3.2. Analisi del contesto esterno	12
3.3. Analisi del contesto interno	15
3.4. Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	16
3.5. Trattamento del rischio: progettazione delle misure e Assessment delle misure dicarattere specifico	20
3.6. Monitoraggio e riesame	20
4. LE MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	22
4.1. Il codice di comportamento	22
4.1.1. Il codice di condotta dei Consiglieri dell'Ordine	22
4.2. Le misure di disciplina del conflitto di interesse	23
4.2.1. Gestione del conflitto di interesse	23
4.2.2. Registro delle segnalazioni dei conflitti di interesse	24
4.2.3. Conflitto di interesse nelle procedure di gara	25
4.3. Formazione delle commissioni, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	25
4.4. Inconferibilità, incompatibilità degli incarichi e pantoufage	26
4.4.1. Inconferibilità ex d.lgs. 39/2013	26
4.4.2. Incompatibilità ex d.lgs. 39/2013	27
4.4.3. Autorizzazione ad incarichi ed attività extraistituzionali	28
4.4.4. Incompatibilità successiva (pantoufage)	28
4.5. La rotazione del personale	29
4.6. La rotazione straordinaria	29
4.7. Tutela del whistleblower	31
4.8. Formazione del personale sui temi dell'etica pubblica e della legalità	31
4.9. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	32
4.10. Patti di integrità	32
4.11. Informatizzazione dei processi	33
4.12. Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante	33
5. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	34

5.1. INTRODUZIONE	34
5.2. Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei soggetti responsabili	34
5.3. Monitoraggio	35
5.4. Modifiche alla Sezione Amministrazione trasparente	36
5.5. Individuazione dei dati ulteriori	36
5.6. Trasparenza e tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)	37
-	38
5.7. Accesso Civico semplice e accesso civico generalizzato	38
5.8. Obblighi di trasparenza sull'organizzazione e sull'attività dell'Ordine	39
ALLEGATO N. 1 Rappresentazione delle Funzioni, dei macro-processi e dei processi dell'Ordine	41
ALLEGATO N. 2 Mappatura dei processi, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione misure specifiche con la relativa programmazione	41
ALLEGATO N. 3 Matrice di analisi del contesto esterno	41
ALLEGATO N. 4 Tabelle di Assessment delle misure specifiche e monitoraggio	41
ALLEGATO N. 5 Obblighi di trasparenza sull'organizzazione e sull'attività dell'Ordine	41

PARTE I

1. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.1. INTRODUZIONE

La Legge n. 190/2012 ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina sistematica ed organica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, introducendo a livello nazionale il concetto di “corruzione” in senso amministrativo, intesa come “assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari” (Determina ANAC n. 12/2015 Aggiornamento 2015 al PNA).

La definizione di corruzione utile ai fini della normativa di cui alla Legge n. 190/2012 è ricavabile dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25/01/2013.

Detta circolare definisce il fenomeno della corruzione come “l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”.

La corruzione, e più in generale il cattivo funzionamento dell'amministrazione (c.d. maladministration), a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, hanno un costo per la collettività, non solo diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini.

Da ciò discende la necessità di porre in essere un'efficace forma di prevenzione e contrasto della corruzione.

Finalità del PTPCT è quindi quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.

Il PTPCT quindi rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Ordine descrive il “processo” finalizzato ad implementare la propria strategia di prevenzione del fenomeno

corrittivo, ovvero all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio del verificarsi di comportamenti corruttivi. Esso, quindi, è frutto di un processo di analisi del fenomeno stesso e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione, nonché della trasparenza.

Il presente PTPCT identifica una serie di indicatori delle prestazioni stabilendo, per le differenti misure, scadenze chiare per la realizzazione degli interventi.

Il presente PTPCT è adottato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ordine (il Consiglio dell'Ordine) ed è stato elaborato dal Consiglio dell'Ordine in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Il Piano di cui al presente documento ha validità triennale ed è riferito al periodo 2022 – 2024, è stato stilato in ottemperanza al Piano Nazionale Anticorruzione così come aggiornato in data 13 novembre 2019 con delibera n. 1064 dell'Anac e, in particolare, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità con il P.N.A. 2016 che nella Sezione III, dedica un capitolo di approfondimento per Ordini/Collegi professionali, nonché tenendo conto delle indicazioni successive fornite da ANAC, da ultimo con vademecum del 2 febbraio 2022.

Il processo di adozione del presente Piano è stato coordinato dal RPCT che ha tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC e delle considerazioni espresse dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, previa consultazione pubblica aperta al fine di ricevere osservazioni e proposte di integrazione.

Il presente documento è stato redatto anche alla luce delle disposizioni di cui alla legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento del 30 maggio 2014, n. 4 recante “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5”.

Data approvazione (per consultazione pubblica)	Data apertura consultazione pubblica	Sono state inviate osservazioni?	Revisione (in caso di osservazioni)	Data adozione definitiva e numero di delibera
21/4/2022	04/05/2022			

Tipologia di revisione (in caso di osservazioni)

2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL P.T.P.C.T.: I SOGGETTI CHIAMATI ALL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, RUOLI E RESPONSABILITÀ'

2.1. Definizioni

Ai fini del presente documento, si intendono per:

Definizione o abbreviazione ai fini del presente documento	Definizione o Normativa di riferimento
Ordinamento professionale	Legge 247/2012 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
Consiglio Nazionale Forense - CNF	Consiglio Nazionale Forense
Ordine	L'Ordine degli Avvocati di Rovereto
Consiglio	Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto
Organo di indirizzo politico- amministrativo	Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto
Consiglio di disciplina	Organo dell'Ordine territoriale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo
Funzioni istituzionali	Le funzioni del Consiglio territoriale previste dalla legge e dai regolamenti
Iscritti	Gli avvocati iscritti all'Albo Ordinario e agli Elenchi dei Professori Universitari, Legali degli Enti Pubblici e Avvocati Stabiliti
Codice deontologico	Il codice deontologico forense adottato dal CNF
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione

PTPCT

Il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza dell'Ordine

RPCT	Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine
RUP	Il Responsabile unico del procedimento
RASA	Il Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante
RPD	Il Responsabile protezione dati

2.2. Il processo di elaborazione del PTPCT

Il presente piano triennale è stato elaborato dal Consiglio su proposta del RPCT con il coinvolgimento di tutti i soggetti che operano all'interno dell'Ordine territoriale e viene posto in consultazione aperta al fine di valutare eventuali osservazioni o contributi da parte degli iscritti in primis e di qualsiasi stakeholders.

Il presente piano si articola in tre parti: la prima dedicata alle modalità di svolgimento del processo di gestione del rischio; la seconda alla programmazione delle attività attuative delle misure di carattere generale e la terza a quelle della misura della trasparenza.

Il presente Piano è corredata da una serie di allegati, volti ad illustrare nel dettaglio gli esiti dello svolgimento del processo di gestione del rischio e degli obblighi in materia di trasparenza.

2.3. I soggetti

2.3.1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo

L'organo di indirizzo politico-amministrativo è il Consiglio dell'Ordine i cui compiti sono:

- nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- comunicare il nominativo del RPCT all'ANAC;
- adottare, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il PTPCT e i suoi aggiornamenti annuali;
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 1, co 8, l. n. 190/2012;
- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

- nominare il Responsabile per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) in ottemperanza all'articolo 33-ter del D.L. n. 179/2012, conv. in l. 221/2012.

I nominativi dei Consiglieri in carica sono pubblicati sul sito web dell'Ordine.

2.3.2. Il RPCT.

Nome Cognome RPCT	Ruolo/funzione
Avv. Paolo Bonora	Consigliere dell'Ordine degli avvocati di Rovereto privo di deleghe gestionali

L'Ordine è privo di personale con profilo dirigenziale e di personale con qualifica non dirigenziale in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento del ruolo, pertanto, il RPCT è stato individuato in un Consigliere privo di deleghe di gestione. La delibera di nomina è pubblicata nella Sezione Amministrazione trasparente ed individua gli specifici compiti attribuiti al RPCT. **I compiti del RPCT sono di seguito elencati:**

a) in base a quanto previsto dalla L. 190/2012, il RPCT deve:

- coadiuvare l'organo di indirizzo politico-amministrativo ad elaborare la proposta dipiano, che deve essere poi adottato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- definire procedure appropriate per selezionare, formare i dipendenti anche sui temi dell'etica e della legalità;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- verificare, d'intesa con l'organo di indirizzo politico-amministrativo l'eventuale possibilità di una effettiva rotazione degli incarichi;
- elaborare la relazione annuale sull'attività svolta e assicurarne la pubblicazione sul sito web istituzionale e trasmetterla all'organo di indirizzo politico;
- riferire sulla sua attività all'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- gestire le richieste di riesame di accesso civico generalizzato.

b) in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013, il RPCT in particolare deve:

- vigilare sull'applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità;

- segnalare i casi di possibili violazioni all'autorità competente;
- vigilare sull'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza.

A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le “Linee guida in materia di accertamento delle inconfondibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016.

c) in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, il RPCT in particolare deve:

- porre in essere un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ordine degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, ed eventualmente all'Autorità nazionale anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico generalizzato e ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art.43, c. 5, del d.lgs. 33/2013.

d) in base a quanto previsto dal d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 deve curare la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

2.3.3. I Dipendenti, i collaboratori esterni e i fornitori

I dipendenti e tutti i collaboratori esterni e fornitori a qualsiasi titolo, sono tenuti al rispetto delle direttive e delle prescrizioni contenute nel PTPCT.

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT, tutti i dipendenti, collaboratori e Consiglieri mantengono ciascuno il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Tutti i dipendenti, i collaboratori esterni e i fornitori pertanto sono tenuti alla conoscenza del presente piano a seguito della sua pubblicazione sul sito istituzionale nonché alla sua osservanza e, per quanto di competenza, alla sua esecuzione.

Nei contratti con i dipendenti, i fornitori e i collaboratori esterni verrà inserita apposita clausola secondo cui il sottoscrittente dichiara di essere a conoscenza del PTPCT adottato dall'Ordine e si impegna a rispettarlo, prevedendo le conseguenze in ipotesi di violazione.

Il RPCT effettuerà periodici controlli a campione semestrali e il monitoraggio sull'inserimento nei contratti delle relative clausole e sul loro esatto adempimento.

Tali soggetti devono altresì assicurare la propria collaborazione al RPCT segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPCT e attraverso il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate dal PTPCT.

Ai sensi dell'art. 1, commi 14 e 44, L. 190/12, l'eventuale violazione da parte dei dipendenti delle misure previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

2.3.4. Stakeholders

Ai fini di sollecitare gli iscritti all'Ordine, la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del presente PTPCT, il documento adottato dal Consiglio dell'Ordine viene pubblicato in consultazione sul sito web dell'Ordine prima della sua definitiva adozione.

L'attivo coinvolgimento e la partecipazione consapevole della società civile sono richiamati in molte norme sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione di più alti livelli di trasparenza. Uno dei principali obiettivi perseguiti dal legislatore è quello di tutelare i diritti dei cittadini e attivare forme di controllo sociale sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le consultazioni pubbliche avverranno mediante raccolta dei contributi via web come meglio precisato nell'avviso pubblicato sul sito web dell'Ordine.

All'esito delle consultazioni si darà conto sul sito internet e nel PTPCT, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione.

3. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

3.1. La metodologia di analisi del rischio

Il processo di gestione del rischio corruttivo è stato progettato ed attuato dall'Ordine secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 al PNA 2019 già dall'adozione del PTPCT 2021-2023. La principale finalità del processo di gestione del rischio corruttivo è quella di prevenire il verificarsi di eventi corruttivi ed è posta in essere attraverso la previsione di misure organizzative sostenibili per l'Ordine, favorendo il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa. Il processo di gestione del rischio si sviluppa seguendo una logica sequenziale e periodica al fine di favorire il continuo miglioramento del sistema.

Le fasi centrali del sistema sono rappresentate nel diagramma seguente e sono: l'**analisi del contesto**, la **valutazione del rischio** e il **trattamento del rischio**.

A tali tre principali fasi si affiancano due ulteriori fasi trasversali: la **fase di consultazione e comunicazione** e la **fase di monitoraggio e riesame del sistema**.

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle fasi rappresentate nel seguente schema:



3.2. Analisi del contesto esterno

Nella fase di analisi del contesto l'Ordine ha acquisito le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia in relazione alla propria organizzazione (contesto interno).

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'Ordine si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi ed in quale maniera possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo.

L'analisi del contesto esterno è stata svolta attraverso le seguenti attività: 1) acquisizione dei dati rilevanti; 2) interpretazione dei dati rilevati ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Secondo le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019 la scelta dei dati da utilizzare per realizzare l'analisi del contesto esterno deve essere ispirata a due criteri fondamentali:

- a) la rilevanza degli stessi rispetto alle caratteristiche del territorio o del settore;
- b) il bilanciamento delle esigenze di completezza e sintesi, dal momento che l'amministrazione dovrebbe reperire e analizzare esclusivamente i dati e le informazioni utili ad inquadrare il fenomeno corruttivo all'interno del territorio o del settore di intervento.

Le **fonti esterne** utilizzate, previa verifica delle ricerche di fonti esterne operate da altre amministrazioni locali, per procedere all'analisi del contesto esterno dell'Ordine sono state le seguenti:

- a) Banca dati ISTAT consultabile al sito <http://dati.istat.it/> per l'analisi delitti denunciati negli anni dal 2016 al 2020 per la Provincia Autonoma di Trento. Per quanto attiene al totale dei reati denunciati, i dati disponibili per la Provincia di Trento hanno fatto registrare, nel 2020 e rispetto all'anno precedente, un calo della delittuosità complessiva pari al 23,46%. Quanto ai dati disponibili con riferimento al medio periodo, in Provincia di Trento si sono registrati tassi di delittuosità complessiva notevolmente più bassi rispetto alla media nazionale e del Nord- Est. Per quanto

riguarda il generale andamento dei dati dal 2016 al 2020, il trend, similmente a quanto avvenuto a livello nazionale e nel Nord-Est, ha fatto registrare una progressiva diminuzione fino a raggiungere i 2.097 reati ogni 100.000 abitanti nel 2020.

- b) Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata consultabile al sito

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-01/relazione_al_parlamento_2020.pdf da cui si desume un netto decremento didenunce di atti intimidatori nei confronti degli amministratori pubblici nella regione Trentino Alto Adige (solo n. 4 nel 2020);

- c) Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (I e II semestre 2020), presentata dal Ministro dell'interno alla Camera dei deputati consultabile al link

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni_semestrali.html;

- d) Rapporto sulla sicurezza in Trentino, relazione del gruppo di lavoro in materia di sicurezza costituito dalla Giunta della Provincia di Trento, ottobre 2018, consultabile al link
http://test.antereprimepat.infotn.it/binary/pat_portale/anticorruzione_pat/Rapporto_sulla_sicurezza_inTrentino_10_2018.1547130902.pdf;

- e) Rapporto ANAC “La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare” consultabile al sito

<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/RELAZIONE%20+TABELLE.pdf>;

- f) Relazione al Parlamento del 2/07/2020 dell'ANAC consultabile al sito
<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RelazioniAnnuali/2020/Anac.Relazione.02.06.2020.pdf>;

- g) Relazione inaugurazione anno giudiziario 2022 Presidente Corte d'Appello di Trento Corte consultabile al sito
https://www.corteappello.trento.it/allegatinews/A_52675.pdf;

- h) quotidiani locali e della Provincia Autonoma di Trento (fra cui L'Adige, Il Trentino, Il Corriere del Trentino);
- i) Relazioni inaugurazione anno giudiziario corte dei conti Sezione Giurisdizionale regione Trentino Alto Adige – Trento del 2022, consultabile al link <https://www.corteconti.it/Download?id=e2775968-2a83-4888-8593-440a04d8d958>;
- j) Transparency international: Indice percezione corruzione anno 2021 <https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>.


Con riguardo alla complessiva incidenza di fenomeni criminali, dall'esame della documentazione sopra citata si rileva che in passato il territorio non manifestava situazioni di particolare criticità, essendo interessato da livelli di criminalità inferiori alla media nazionale. Tale situazione risulta dovuta sia alle favorevoli condizioni socioeconomiche, che garantiscono una diffusa condizione di benessere, sia a fattori culturali, che fungono da ostacolo all'insediamento e allo sviluppo di sodalizi criminali. Con riguardo all'incidenza di fenomeni di infiltrazione criminale nell'economia, dall'esame della documentazione pubblicata nel 2020 e 2021 si evince, infatti, come la presenza nel territorio provinciale di gruppi criminali mafiosi “non sia più occasionale o temporanea ma abbia assunto le caratteristiche di un vero e proprio radicamento”, specialmente nei settori dell'edilizia, delle attività estrattive e della ristorazione (Relazione DIA I semestre 2020, pagina 347). È stata al contempo rimarcata “la tendenza delle organizzazioni criminali di tipo mafioso a riciclare e reinvestire capitali di provenienza illecita prediligendo i territori caratterizzati da un tessuto economico florido” quale quello provinciale e si è rilevato come “la posizione geografica della regione posta sull'asse di comunicazione Italia-Austria-Germania” costituisca fattore di interesse per le attività illecite delle suddette organizzazioni criminali (Relazione DIA II semestre 2020, pagine 291-292).

Per quanto attiene all'incidenza di fenomeni di mala amministrazione, dalla relazione del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, si conferma una tendenza ormai invariata negli ultimi anni di aumento dei giudizi di responsabilità amministrativa, con un consistente aumento dei danni contestati.

L'**allegato 3** al presente piano rappresenta la matrice di analisi del contesto esterno.

3.3. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno analizza gli aspetti legati all'organizzazione interna dell'Ordine ed è volta a far emergere le responsabilità ed il livello di complessità dell'organizzazione. La struttura organizzativa dell'Ordine è così rappresentata:




Sono riconducibili al Consiglio dell'Ordine anche il Comitato Pari Opportunità, l'Organismo di Mediazione Forense, l'Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento e lo Sportello del Cittadino.



Ufficio segreteria	Funzioni front-office; ricevimenti telefonici; ricezione istanze di iscrizione/rettifica/cancellazione albo; ricezione istanze amministrative; protocollo
Numero del personale addetto	n. 2
Segnalazioni di violazione delle previsioni del PTPCT e del codice di comportamento	Non sono pervenute segnalazioni.

3.4. Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

Il metodo utilizzato ai fini dell'identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo, come previsto dall'allegato 1 al PNA 2019, nell'elaborazione del precedente PTPCT 2021-2023 è stato il seguente:



Metodologia adottata

Nel corso del 2020 sono stati mappati i processi dell'Ordine in relazione a tutta l'attività svolta nel corso di unica attività volta sia ai fini della redazione del presente documento che ai fini della redazione del Registro dei trattamenti ai fini privacy.

Nella redazione della **mappatura dei processi** si è partiti da un'analisi preliminare della documentazione esistente al fine di effettuare una prima catalogazione, in macro-aggregati, dell'attività svolta, in seguito sono state svolte interviste interne da parte del RPCT. Il risultato della prima fase della mappatura dei processi è stato quindi l'identificazione dell'elenco dei processi dall'Ordine. L'elenco è stato poi rielaborato e i singoli processi omogenei sono stati raggruppati sotto le varie **"aree di rischio"** individuate.

Le aree di rischio individuate sono quelle generali e quelle specifiche dell'Ordine che dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività svolta dall'Ordine.

Per ogni singolo processo identificato è stata prevista una breve descrizione dello stesso e viste le piccole dimensioni in termini di organico ha riguardato in particolare

- a. gli elementi funzionali alla descrizione dei processi (input);
- b. gli ambiti di attività (aree di rischio) da destinare all’approfondimento.

L’Ordine ritiene che anche in ragione della semplificazione della gestione dell’ente sia utile il pervenire gradualmente ad una descrizione analitica dei processi, attività che verrà realizzata nel corso del prossimo triennio in maniera completa utilizzando i seguenti elementi indicati dall’Allegato 1 al PNA 2019:

- elementi in ingresso che innescano il processo - - “input”;
- risultato atteso del processo – “output”;
- sequenza di attività che consente di raggiungere l’output – le “attività”;
- momenti di sviluppo delle attività – le “fasi”;
- responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;
- tempi di svolgimento del processo e delle sue attività;
- vincoli del processo;
- risorse e interrelazioni tra i processi;
- criticità del processo.

Le aree di rischio ritenute prioritarie da descrivere in maniera più dettagliata e approfondita sono le seguenti:

Arese di rischio generali:

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effettoeconomico diretto ed immediato per il destinatario;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Contratti Pubblici;
- Acquisizione e gestione del personale;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

Arese di rischio specifiche:

- Formazione professionale continua;
- Rilascio di pareri di congruità;
- Indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici.

Per i processi per i quali l'attività di descrizione è stata rimandata alle annualità successive ed indicate nell'allegato 2 al piano, si specifica che si è proceduto alla valutazione e al trattamento del rischio.

L'ultima fase della mappatura dei processi concerne la **rappresentazione** degli elementi descrittivi del processo.

La modalità di rappresentazione adottata dall'Ordine è la rappresentazione tabellare.

Le risultanze di cui alla mappatura dei processi e di valutazione del rischio sono state elaborate dal RPCT e dal Consiglio ed esplicitate nella tabella presente all'allegato 2 al presente piano.

La **valutazione del rischio** è la successiva fase del processo di gestione del rischio il cui fine è di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive.

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: **l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.**

Identificazione

Ai fini dell'identificazione dei rischi è necessario: definire l'oggetto di analisi, utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative, individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT.

In primo luogo, nella definizione dell'oggetto di analisi le fonti informative utilizzate dall'Ordine sono state le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno e della mappatura dei processi.

In secondo luogo, la fase di identificazione degli eventi rischiosi ha portato alla creazione di un **“Registro degli eventi rischiosi”**, adottato per la prima volta dall'Ordine e nel quale sono riportati tutti gli eventi rischiosi relativi ai processi descritti ed incluso nell'allegato 2 al piano.

Nel corso del triennio ed alla luce del prossimo avvio di un'attività di ulteriore analicità della mappatura dei processi si procederà ad ampliare ed aggiornare il Registro degli eventi rischiosi.

Analisi

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo: pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati e di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio corruttivo.

L'analisi del livello di esposizione di rischio è stata effettuata rispettando i principi guida richiamati nel del PNA 2019 e secondo l'allegato 1 al PNA attraverso il criterio generale di "prudenza" secondo cui è sempre da evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio si è proceduto a:

- a) scegliere l'approccio valutativo di tipo qualitativo, fornendo una puntuale motivazione;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico.

Ponderazione

La fase di ponderazione del rischio, infine, ha lo scopo di stabilire:

- a) le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- b) le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'Ordine e il contesto in cui opera.

3.5. Trattamento del rischio: progettazione delle misure e Assessment delle misure di carattere specifico

Il trattamento del rischio è la fase che individua i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi.

Metodologia adottata
<p>L'Ordine ha progettato l'attuazione di misure specifiche e puntuali e previsto scadenze di attuazione ragionevoli in base alle risorse economiche e di personale disponibili. Anche in relazione alle successive fasi di controllo e di monitoraggio delle misure le scelte di pianificazione dell'Ordine risultano ragionevoli in base alle risorse economiche e di personale disponibili. In particolare, nella progettazione delle misure di carattere specifico al fine di adottare soluzioni concrete e atte ad evitare misure astratte, poco chiare o irrealizzabili, si sono applicati i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici;b) Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;c) Sostenibilità economica e organizzativa delle misure;d) Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. <p>La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.</p>

Nell'allegato 4 - Tabelle di Assessment delle misure specifiche – sono individuate e disciplinate le misure specifiche e le tempistiche di programmazione.

3.6. Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio.

Attraverso il monitoraggio e il riesame si può verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione adottate e valutare il complessivo funzionamento del processo al fine di intervenire prontamente per apportare le modifiche necessarie.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio adottate, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Considerate le dimensioni dell'Ordine, il monitoraggio è effettuato dal RPCT con cadenza periodica secondo quanto previsto dal presente piano.

Il RPCT programma con cadenza annuale le attività di riesame.

Tali attività sono state programmate in maniera puntuale e le tempistiche di attuazione sono indicate nell'**allegato 4** al presente piano.

Le attività di monitoraggio programmate sono state svolte?	Si
A seguito delle fasi di monitoraggio del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/implementazioni	Nessuna
Il riesame è stato effettuato?	Si
A seguito delle fasi di riesame del PTPCT per la misura sono necessarie le seguenti modifiche/implementazioni	Nessuna

PARTE II

4. LE MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.1. Il codice di comportamento

Il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine, in attuazione e ad integrazione delle misure previste nel D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato a norma dell'articolo 54 del d.lgs. n. 165/2001, è stato adottato con procedura aperta nel 2021. Nella redazione del documento, l'Ordine ha definito in maniera chiara i doveri di comportamento alla luce della realtà organizzativa e funzionale della propria struttura, dei propri procedimenti e processi decisionali. In tal modo l'Ordine ha rafforzato il rispetto dei doveri costituzionali, il recupero dell'effettività della responsabilità disciplinare prevedendo un collegamento con il sistema di prevenzione della corruzione che nel triennio verrà implementato.

4.1.1. Il codice di condotta dei Consiglieri dell'Ordine

Nella redazione del codice di comportamento, l'Ordine ha disciplinato e definito in maniera chiara i doveri di condotta dei Consiglieri.

Metodologia adottata

L'Ordine ha disciplinato le modalità di condotta dei componenti del Consiglio dell'Ordine le cui previsioni sono state inserite all'interno del Codice di comportamento, con indicazioni specifiche di comportamenti da adottare in articoli dedicati (artt. 3 ter; 4 ter; 7; 9) e le modalità di segnalazione del conflitto di interesse.

L'Ordine ha previsto la modalità della consultazione aperta del documento anche in relazione alle disposizioni di condotta dei Consiglieri.

4.2. Le misure di disciplina del conflitto di interesse

La disciplina relativa alle modalità di segnalazione del possibile conflitto di interesse del dipendente o del Consigliere è prevista all'interno del **Codice di comportamento**.

L'istituto dell'astensione in caso di conflitto d'interesse è disciplinato da un complesso di disposizioni normative (art. 6 bis della legge. 241/1990, artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013, per i dipendenti dell'Ordine artt. 4; 4 bis; 5 del Codice di comportamento e per i Consiglieri dell'Ordine artt. 4; 4 ter; 5 del Codice di comportamento) ai sensi delle quali tutti i dipendenti sono tenuti ad astenersi dallo svolgimento delle attività inerenti le proprie mansioni nel caso in cui ricorra una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, o qualora ricorrano ragioni di opportunità e convenienza.

4.2.1. Gestione del conflitto di interesse

Il flusso procedurale descritto nel Codice di comportamento dell'Ordine per dipendenti è il seguente:

- a. il dipendente deve rilasciare le dichiarazioni in materia di conflitto di interesse in due casi.
 - i) al momento dell'assunzione;
 - ii) ogniqualvolta le sue condizioni personali si modifichino in modo tale da configurare un'ipotesi di conflitto di interesse.

Tali dichiarazioni devono essere indirizzate al RPCT in quanto è il soggetto più qualificato a valutare concretamente l'ipotesi di conflitto rispetto all'attività svolta dal dipendente all'interno dell'ufficio. Il RPCT secondo la procedura prevista dal Codice di comportamento entro 10 giorni valuterà il conflitto di interesse segnalato.

- b. Il RPCT, acquisite le dichiarazioni del dipendente, valuta la possibilità di contrasto rispetto all'attività di competenza del dipendente nel modo che segue, emanando un provvedimento motivato:
 - i) non si configura alcuna situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi;
 - ii) si prospetta un'ipotesi anche potenziale di conflitto: il RPCT solleva il dipendente dallo svolgimento di attività potenzialmente in conflitto;
 - iii) si configura un'ipotesi attuale di conflitto, anche di carattere generalizzato, per cui è opportuno prevedere misure ulteriori di controllo vista l'impossibilità

- in relazione all’attuale pianta organica dell’Ordine - assegnare il dipendente ad altro ufficio.
- c. Il RPCT, per le annualità successive a quella di adozione del codice di comportamento, provvederà annualmente a richiedere a tutti i dipendenti la dichiarazione attestante i possibili conflitti di interesse e ricorderà agli stessi l’esistenza dell’obbligo di astenersi nel caso di sussistenza di un’ipotesi di conflitto d’interesse.

Il flusso procedurale descritto nel Codice di comportamento dell’Ordine per i Consiglieri è il seguente:

- a. il Consigliere deve rilasciare le dichiarazioni in materia di conflitto di interesse in due casi:
 - i) al momento dell’assunzione della carica ed ogni anno entro il mese di gennaio;
 - ii) ogniqualvolta le sue condizioni personali si modifichino in modo tale da configurare un’ipotesi di conflitto di interesse.

La Comunicazione è effettuata al RPCT e al Presidente del Consiglio dell’Ordine in relazione alle delibere del Consiglio dell’Ordine riguardanti situazioni in cui possa sorgere per il Consigliere una situazione di conflitto di interesse.

Il flusso procedurale per collaboratori è il seguente:

- a. il consulente rilascia dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi prima del conferimento dell’incarico di consulenza in cui si impegna a comunicare tempestivamente ed entro 10 giorni eventuali situazioni di conflitto di interessi insorte successivamente al conferimento dell’incarico che dovranno essere comunicate al RPCT che si esprimerà entro 10 giorni, con eventuale audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell’ambito delle verifiche effettuate.

Il RPCT effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate dai collaboratori ogni semestre per gli incarichi affidati.

4.2.2. Registro delle segnalazioni dei conflitti di interesse

È stato istituito il **registro delle segnalazioni dei conflitti di interesse**, la cui tenuta compete al RPCT.

La tenuta del Registro risulta necessaria al fine di garantire il necessario monitoraggio sulle situazioni di astensione da parte del RPCT.

4.2.3. Conflitto di interesse nelle procedure di gara

L'ANAC con le Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019, ha disciplinato la materia del **conflitto di interessi nelle procedure di gara**.

Il conflitto di interesse nelle procedure di gara è stato disciplinato nel codice di comportamento.

Il RPCT effettuerà i controlli e il monitoraggio in relazione al rispetto delle disposizioni sopracitate in materia di conflitto di interessi con cadenza semestrale per le procedure di acquisti a campione.

L'ANAC con delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 ha fornito poi indicazioni di gestione delle situazioni di conflitto di interesse a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici che vengono qui richiamate.

Per quanto riguarda le commissioni di concorsi pubblici l'Ordine prevede in caso di avvio di procedura di selezione l'obbligo di dichiarazione da parte del commissario di eventuali ipotesi di conflitto di interessi successivamente alla formazione dell'elenco dei partecipanti.

4.3. Formazione delle commissioni, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

La legge n.190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel d.lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, di assumere i seguenti incarichi:

- far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego;

- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o della concessione dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici.

Nei limiti delle competenze e delle funzioni dei membri delle commissioni, ove possibile è garantito il **principio di rotazione**, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, nella formazione delle commissioni per la selezione del personale e per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il Consiglio **garantisce il rispetto di tale principio nella costituzione delle suddette commissioni** segnalando eventuali difformità rispetto a tale previsione al RPCT che provvede alle eventuali sostituzioni dei membri.

Il RPCT vigila sulla sottoscrizione, da parte del dipendente assegnatario di uno degli incarichi innanzi menzionati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 in cui attesti, contestualmente all'accettazione, l'assenza di condanne penali per reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.

Il RPCT effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate dai membri delle commissioni ogni semestre e a campione ogni semestre per gli incarichi affidati.

4.4. Inconferibilità, incompatibilità degli incarichi e pantouflagé

Il D.lgs. n. 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della l. n. 190/2012, prevedendo fattispecie di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico.
Si precisa che nell'attuale pianta organica dell'Ordine non sono presenti ruoli dirigenziali.

4.4.1. Inconferibilità ex d.lgs. 39/2013

Le **inconferibilità** sono le ipotesi tipizzate dal d.lgs. 39/2013 agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e dal d.lgs. 165/2001 all'art. 35 bis di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi

o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Nel caso di violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione della possibile violazione va effettuata nei confronti tanto dell'organo che ha conferito l'incarico quanto del soggetto cui l'incarico è stato conferito, applicando la dove rilevi l'art.18 del D.Lgs n.39/2013.

Circa le modalità di verifica da parte del RPCT, si rimanda a quanto espressamente previsto al sub 3) della delibera n. 833/2016 dell'ANAC e alla delibera n. 1201/2019 dell' ANAC.

Il RPCT effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità rilasciate dagli interessati a campione.

4.4.2. Incompatibilità ex d.lgs. 39/2013

Le **incompatibilità** sono le ipotesi tipizzate dal d.lgs. 39/2013 agli artt. 9, 10, 11, 12,13 da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a penali decadenza,

entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo

svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione

della carica di componente di organi di indirizzo politico. Così come previsto dalla delibera n. 833 dell'Anac, il RPCT è il soggetto tenuto a far rispettare le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 39/2013, ed è assegnatario del compito di contestare le situazioni di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'Anac. In caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, l'art.19 del d.lgs. 39/2013 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro autonomo o

subordinato, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione dell'interessato, da parte del RPC, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Circa le modalità di verifica da parte del RPCT, si rimanda a quanto espressamente previsto al sub 3) della delibera 833/2016 dell'ANAC.

Il RPCT effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità rilasciate dagli interessati a campione.

4.4.3. Autorizzazione ad incarichi ed attività extraistituzionali

Il dipendente che intenda svolgere un incarico retribuito extraistituzionale deve essere autorizzato dall'Ordine.

Pertanto, il dipendente dell'Ordine che intende svolgere un incarico extraistituzionale deve richiedere al Presidente del Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività ulteriore.

Il Presidente, entro 30 giorno dall'istanza, dovrà pronunciarsi con provvedimento motivato.

Nel corso del triennio verrà adottata specifica procedura e modulistica per le richieste.

Nei contratti con i dipendenti pubblici verranno inserite apposite clausole volte ad accertare l'esistenza dell'autorizzazione a svolgere l'incarico extraistituzionale.

Il RPCT effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati a campione.

4.4.4. Incompatibilità successiva (pantouflagge)

L'art. 1, co. 42, lett. 1) della l. n. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. **"incompatibilità successiva"** (pantouflagge), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose.

La disciplina sul divieto di pantouflagge si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 ma anche ai soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015).

All'atto del conferimento dell'incarico al dipendente/collaboratore verrà richiesta la sottoscrizione di apposita modulistica in cui dichiara la insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico ai sensi della normativa sopra esaminata.

Il RPCT effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati a campione.

4.5. La rotazione del personale

L'Ordine è impossibilitato, alla luce delle dimensioni e dell'organico attuale dell'ente, al rispetto delle previsioni di cui all'art 1, comma 5 lett. b) e al comma 10 lett. b), della l. n. 190/2012, che prevede quale misura di prevenzione la **rotazione degli incarichi del personale**.

Infatti, tenuto conto delle piccole dimensioni dell'organizzazione interna dell'Ordine, non è possibile programmare, nemmeno nel triennio, forme di rotazione per assenza di personale.

Si specifica, poi, che le competenze nelle aree soggette a maggior rischio di fenomeni corruttivi, sono di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine.

Pertanto, quale misura alternativa per il triennio in corso si prevede la formazione specifica dei Consiglieri e del personale di Segreteria nelle aree dei contratti pubblici e delle assunzioni di personale, settori per i quali nel prossimo triennio, si valuterà se disciplinare con apposita regolamentazione i relativi procedimenti.

4.6. La rotazione straordinaria

L'Ordine intende prevedere un meccanismo analogo a quello sancito dal d.lgs. 165/2001 all'art. 16, co. 1, lett. L-quater laddove tale previsione in futuro risulti applicabile.

Ciascun dipendente deve comunicare l'avvio nei propri confronti di procedimenti penali per i seguenti reati entro 30 giorni dalla conoscenza della notizia al RPCT tramite segnalazione scritta inoltrata tramite e-mail:

- reati previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;

- gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfondibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

La mancata comunicazione è sanzionata a livello disciplinare.

E' da ritenersi obbligatoria l'adozione da parte del Consiglio di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria in relazione ai delitti rilevanti previsti dagli

articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale, di cui all’art. 7 della l. n. 69 del 2015, per “fatti di corruzione” che impongono la misura della rotazione straordinaria. L’adozione del provvedimento di cui sopra da parte del Consiglio invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfondibilità ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

Il provvedimento dell’organo di indirizzo politico deve essere adottato entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dal dipendente.

Con tale provvedimento il Consiglio potrebbe anche non disporre la rotazione, ma sarà sempre basato su una valutazione trasparente, collegata all’esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

La motivazione del provvedimento riguarda in primo luogo la valutazione dell’analisi della decisione e in secondo luogo la scelta dell’ufficio cui il dipendente viene destinato. Nei casi di rotazione facoltativa il provvedimento eventualmente adottato precisa le motivazioni che spingono il Consiglio dell’Ordine alla rotazione, con particolare riguardo alle esigenze di tutela dell’immagine di imparzialità dell’ente.

In ogni caso, alla scadenza della durata dell’efficacia del provvedimento di rotazione, come stabilita con provvedimento motivato dell’organo di indirizzo politico, quest’ultimo dovrà valutare la situazione che si è determinata per eventuali provvedimenti da adottare.

In ipotesi di impossibilità del trasferimento d’ufficio dovuta dall’impossibilità di trovare un ufficio o una mansione di livello corrispondente alla qualifica del dipendente da trasferire e in caso di oggettiva impossibilità, il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

L’adozione del provvedimento motivato di rotazione ovvero quello di permanenza del dipendente nell’Ufficio nel quale si sono verificati i fatti di rilevanza penale o disciplinare spetta esclusivamente al Consiglio.

Il RPCT effettuerà i controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di rotazione straordinaria disposti dall’Ordine.

4.7. Tutela del whistleblower

E' stata adottata una nuova procedura di segnalazione delle condotte illecite ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 che prevede tre distinte modalità di segnalazione delle condotte illecite:

A MANI O TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE	tramite busta chiusa indirizzata al RPCT che all'esternorechi la dicitura "RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING"
E-MAIL	tramite invio all'indirizzo di posta elettronica trasparenza@ordineavvocatirovereto.it appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni oggetto della presente procedura e monitorato esclusivamente da parte del RPCT.
CANALE INFORMATICO (canale prioritario)	tramite accesso alla piattaforma informatica raggiungibile al link https://ordinedegliavvocatidirovereto.whistleblowing.it/

Nello scorso anno non sono state ricevute segnalazioni tramite il canale istituito.

4.8. Formazione del personale sui temi dell'etica pubblica e della legalità

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione e della corruzione. Il controllo, il monitoraggio e la programmazione delle misure di formazione spetta al RPCT.

Azioni formative programmate
Si prevede la formazione nel corso del prossimo triennio in materia di anticorruzione per il personale al fine di illustrare le misure di cui al presente PTPCT e al Codice di comportamento, nonché una formazione specifica dei Consiglieri nell'ambito dei contratti pubblici e delle assunzioni di personale.

4.9. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Per quanto riguarda le azioni di sensibilizzazione sui temi dell’etica e della legalità e i rapporti con la società civile, essi sono essenzialmente legati alla stipula di protocolli d’intesa con i diversi soggetti interessati, sia pubblici che privati.

4.10. Patti di integrità

In attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190/2012 l’Ordine ritiene di dover utilizzare appositi patti d’integrità per l’affidamento di contratti pubblici (servizi, forniture, lavori).

Nei relativi avvisi, bandi di gara e/o lettere di invito sarà inserita un’apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità comporterà l’esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto. Tali patti d’integrità prevedono per i partecipanti alla gara di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione dell’Ordine, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara stessa.

Si tratta di patti in cui l’Ordine si impegna alla trasparenza e correttezza per il contrasto alla corruzione e il privato al rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà correttezza, sia nei confronti dell’Ordine che nei confronti degli altri operatori privati coinvolti nella selezione. I patti, infatti, non si limitano ad esplicitare e chiarire i principi e le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ma specificano obblighi ulteriori di correttezza. L’obiettivo di questo strumento, infatti, è il coinvolgimento degli operatori economici per garantire l’integrità in ogni fase della gestione del contratto.

Il RPCT effettuerà i controlli e il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di patti di integrità con cadenza semestrale.

4.11. Informatizzazione dei processi

In ottica di prevenzione della corruzione l’informatizzazione dei processi costituisce un obiettivo prioritario dell’Ordine anche in termini di semplificazione della gestione interna.

4.12. Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante

La responsabilità dell’iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nell’AUSA, nonché dell’aggiornamento annuale dei dati è attribuita al “RASA”, ossia il “responsabile anagrafe stazione appaltante”. L’accesso al servizio AUSA è riservato infatti ai soli utenti per i quali la stazione appaltante (l’Ordine) ha attivato questo profilo.

Il RASA deve aggiornare i dati annualmente sul portale dell’ANAC, in caso contrario se la stazione appaltante risulta “senza aggiornamento”, gli atti di stipula compiuti sono nulli, ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. n. 179/2012 e per i funzionari responsabili è prevista la responsabilità amministrativa e contabile.

PARTE III

5. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA EL'INTEGRITÀ

5.1. INTRODUZIONE

Il presente documento rappresenta lo strumento per implementare un modello compiuto di trasparenza inteso come massima accessibilità a tutte le informazioni concernenti l'organizzazione e le attività di pubblico interesse dell'ente allo scopo di favorire un controllo diffuso sulle attività istituzionali, nel rispetto dei principi costituzionali di buonandamento e imparzialità.

In particolare, si pone come principale obiettivo quello di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione dettati dalla normativa, di definire e adottare misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

5.2. Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati e individuazione dei soggetti responsabili

La pubblicazione sarà effettuata secondo le cadenze temporali fissate dal Decreto legislativo 33/2013 nonché dall'allegato 1 della delibera ANAC n. 1134/2017, indicate nell'**allegato 5** al presente piano da parte del soggetto individuato in detto allegato per ciascun adempimento e sulla base delle seguenti prescrizioni:

- 1) indicare la data di pubblicazione, ovvero, dell'ultima revisione del documento e/o informazione e/o dato pubblicato;
- 2) verificare che i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare siano in formato aperto e accessibile;

- 3) eliminare le informazioni, in raccordo con il RPCT, non più attuali nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e provvedere all'aggiornamento dei dati, ove previsto;
- 4) pubblicare i dati e le informazioni aggiornate nei casi previsti e comunque ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative degli stessi dati o pubblicare documenti urgenti.

Tipologie di dati da pubblicare: la sezione “Amministrazione Trasparente” è articolata conformemente alle indicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 che qui si intendono trascritte sia in relazione ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria che alle tempistiche di pubblicazione, come previsto e specificato nell’**allegato n. 5** a cui si rimanda.

5.3. Monitoraggio

Il RPCT svolge i seguenti compiti:

- a) monitoraggio corretta pubblicazione dati;
- b) controllo sul corretto adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa e di quelli prescritti dal RPCT;
- c) segnalazione all’organo di indirizzo politico-amministrativo o all’ANAC circa le violazioni riscontrate;
- d) controllo e verifica della regolare attuazione dell’accesso civico semplice e generalizzato, secondo le modalità descritte nella regolamentazione interna dell’Ordine.

Nella considerazione che nel presente piano la trasparenza rientra fra le misure di prevenzione previste da quest’ultimo, il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 acquista una valenza più ampia e un significato in parte innovativo.

Il sistema di monitoraggio interno si sviluppa su più livelli:

- 1) il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione e sulla qualità delle informazioni pubblicate viene svolto dal RPCT;
- 2) il monitoraggio sull’assolvimento dei principali obblighi di pubblicazione è predisposto con cadenza mensile e annualmente dal RPCT, secondo le indicazioni previste nell’allegato n. 5.

In particolare, le azioni consistono nel monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione trasparenza e integrità, nel promuovere l’assolvimento dei principali obblighi

in materia di trasparenza, nel predisporre una Relazione annuale sullo stato del medesimo da redigere e pubblicare.

Nello scorso anno il monitoraggio effettuato a cadenza regolare dal RPCT ha evidenziato alcune irregolarità - di tipo tecnico rispetto al procedimento informatico di pubblicazione - che nel corso del triennio saranno risolte, fra cui, ad esempio, la pubblicazione a fianco dei documenti della data di pubblicazione.

5.4. Modifiche alla Sezione Amministrazione trasparente

La maschera “Amministrazione Trasparente” deve rispettare i contenuti e le griglie come individuate dal D.Lgs. 33/2013.

Azioni programmate
Nel 2021 l’Ordine ha effettuato una ricognizione degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal d.lgs. 33/2013 in capo all’Ordine anche a seguito della delibera ANAC n.777/2021 e nel primo semestre del 2022 provvederà alle modifiche ed integrazioni della maschera “Amministrazione Trasparente” in relazione alle modifiche praticabili con le infrastrutture tecnologiche esistenti.

5.5. Individuazione dei dati ulteriori

Nella sottosezione di secondo livello “Altri contenuti-Dati ulteriori” sono ospitati ai sensi degli art. 7 bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 i dati, le informazioni e i documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili a nessuna delle sottosezioni previste dall’Allegato al d.lgs. n. 33/2013.

L’Ordine, pertanto, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali, individuerà di volta in volta, anche in coerenza con le finalità prescritte dalla normativa, i c.d. “Dati ulteriori” riportati nella relativa sezione.

Tali dati possono essere incrementati nel corso del triennio sia in relazione a specifiche esigenze di trasparenza collegate all’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, sia a motivate richieste provenienti dagli

stakeholders nel corso della consultazione (o in sede di analisi delle richieste di accesso civico pervenute).

La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati ulteriori è assunta dal Consiglio, compatibilmente con i vincoli organizzativi e finanziari e sempre nel rispetto della tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Il disposto del terzo comma dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 33/2013 prevede, infatti, espressamente che la pubblicazione debba avvenire nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5 bis, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. La norma concorre ad integrare la disciplina in materia di tutela della privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (di seguito RGPD) ed al d.lgs. n. 101/2018, di modifica al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003).

5.6. Trasparenza e tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

Il RGPD (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018 ha introdotto una nuova disciplina per la tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali.

L'Ordine come principio guida si atterrà in maniera scrupolosa al bilanciamento dei diritti degli interessati in materia di tutela dei dati personali, attraverso la valutazione degli interessi in gioco alla luce dei principi che permeano la normativa europea sulla protezione dei dati e la normativa nazionale sulla trasparenza.

Ai fini del bilanciamento e allineamento di questi sistemi ai valori del RGPD, la dimensione organizzativa predisposta dal titolare del trattamento costituisce un elemento fondamentale.

Così, ai sensi dell'art. 25 del RGPD, il titolare del trattamento è tenuto a porre in essere «misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati per impostazione predefinita (privacy by default) solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento»; inoltre, lo stesso deve mettere «in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volta ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione [...].».

Proprio attraverso la realizzazione di tali misure, la complessità del bilanciamento tra il diritto alla conoscibilità e quello alla protezione dei dati personali, dovrebbe trovare una notevole semplificazione.

Misure di sicurezza per la protezione dei dati personali e bilanciamento con latrasparenza

L'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 dispone che “ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità”.

In attuazione del disposto normativo è stato elaborato ed è in corso di approvazione in versione definitiva da parte dell'Ordine il Registro delle attività di trattamento dei dati personali.

Il documento è stato redatto all'esito di un'attività di analisi dell'organizzazione, muovendo dai procedimenti amministrativi ed individuando, per ciascuno di essi, le attività che implicano un trattamento dei dati personali.

Le informazioni ivi inserite sono state oggetto di un attento scrutinio da parte del RPCT al fine di identificare, fra le attività riportate nel suddetto Registro, quelle produttive di dati soggetti all'obbligo di pubblicazione con le modalità previste dall'Allegato n. 5 al presentePTPC.

In riferimento a queste ultime, infatti, durante la prossima annualità saranno implementati i controlli a tutela della riservatezza.

Le procedure inerenti l'accesso civico semplice e accesso civico generalizzato presentano apposite azioni per effettuare il bilanciamento con la protezione dei dati personali in ottica privacy by design.

5.7. Accesso Civico semplice e accesso civico generalizzato

Il Consiglio ha adottato la regolamentazione disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'Ordine e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990.

Il documento disciplina i criteri e le modalità per l'esercizio di tutte le forme normativamente previste di accesso a documenti, dati ed informazioni detenuti dall'Ordine, dall'accesso civico semplice, da parte di chiunque ne abbia interesse (ai sensi dell'art. 5, co. 1, d.lgs. n. 33/2013), a documenti, informazioni e dati soggetti ad un obbligo di pubblicazione, all'accesso civico generalizzato, ossia al diritto di chiunque, ai sensi dell'art. 5, c. 2 dello stesso decreto trasparenza, di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione nonché al diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dall'Ordine ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per ognuna delle fattispecie sopra richiamate ed esaminate dal Regolamento adottato, vengono definiti: i criteri di formulazione dell'istanza di accesso (si precisa che sono stati pubblicati sul sito web moduli standard per la presentazione della richiesta); eventuali limiti relativi alla legittimazione soggettiva del richiedente (presenti solo per l'accesso ex l. 241/1990, per il quale va accertato l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento che l'istante chiede di acquisire); il destinatario dell'istanza ovvero il responsabile del procedimento; le modalità di svolgimento del procedimento; gli strumenti a disposizione nei casi di inerzia, mancata risposta o diniego.

Il Registro degli accessi è stato adottato e pubblicato nella sottosezione dedicata della pagina Amministrazione Trasparente conformemente alle indicazioni previste dall'Allegato 1 delle Linee Guida A.N.AC. - Delibera n. 1309/2016.

L'elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nelle citate Linee Guida A.N.A.C..

Non sono pervenute istanze di accesso civico generalizzato nel 2021.

5.8. Obblighi di trasparenza sull'organizzazione e sull'attività dell'Ordine

Nell'**Allegato n. 5** al presente piano denominato “Obblighi di trasparenza sull'organizzazione e sull'attività dell'Ordine” sono individuate le Sezioni di primo livello e le sottosezioni di secondo livello e i relativi obblighi di pubblicazione, nonché le tempistiche di pubblicazione e di monitoraggio da parte del RPCT.

Nel corso del 2022 l'Ordine adeguerà in ogni suo contenuto e obbligo la maschera e le informazioni, dati e documenti della Sezione Amministrazione Trasparente secondo le indicazioni presenti nell'Allegato che tiene conto delle modifiche stabilite da ANAC con delibera n. 777/2021.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 Rappresentazione delle Funzioni, dei macro-processi e dei processi dell'Ordine

ALLEGATO N. 2 Mappatura dei processi, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione misure specifiche con la relativa programmazione

ALLEGATO N. 3 Matrice di analisi del contesto esterno

ALLEGATO N. 4 Tabelle di Assessment delle misure specifiche e monitoraggio

ALLEGATO N. 5 Obblighi di trasparenza sull'organizzazione e sull'attività dell'Ordine